



Circolare

Luogo, data:

Berna-Wabern, 20 dicembre 2011

Per:

- Autorità cantonali della migrazione
- Autorità cantonali dell'aiuto sociale
- Consulteri cantonali per il ritorno

N.:

6 dell'istruzione III / 4.2

Programma di aiuto al ritorno in Nigeria

Gentili signore, egregi signori,

il programma di aiuto al ritorno per la Nigeria, lanciato il 1° giugno 2005, è attuato dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).

Dal 2002, l'Africa occidentale assume viepiù importanza nel settore dell'aiuto al ritorno. Grazie ai programmi di aiuto al ritorno in atto dal 2005 in Nigeria e Guinea e continuamente prorogati a motivo del loro successo, dell'evoluzione delle domande d'asilo e dell'esistenza di un accordo di riammissione e di cooperazione migratoria, è stato possibile sviluppare un modello di aiuto al ritorno efficace per l'Africa subsahariana.

L'accordo di riammissione tra la Svizzera e la Nigeria, firmato il 9 gennaio 2003, prevede un programma teso ad agevolare la reintegrazione sociale e professionale dei cittadini nigeriani. Il 14 febbraio 2011 la Svizzera e la Nigeria hanno firmato un partenariato migratorio, strumento di cooperazione nel contesto della gestione globale della migrazione che ingloba l'accordo del 2003.

Le varie fasi di proroga del programma sono state adeguate alle esigenze e alle circostanze. Oltre a garantire agli interessati una reintegrazione socio-professionale duratura, il programma di aiuto al ritorno in Nigeria consente altresì di corroborare la cooperazione e il dialogo generale sulla migrazione tra la Svizzera e la Nigeria.

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2012.

1. Condizioni di partecipazione al programma di aiuto al ritorno

1.1. Beneficiari

Il programma di aiuto al ritorno è rivolto ai cittadini della Nigeria che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera e che fanno parte di uno dei seguenti gruppi di persone (cfr. art. 63 OAsi 2):

- richiedenti l'asilo con domanda d'asilo pendente;
- richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta;
- persone con un'ammissione provvisoria valida o revocata;
- rifugiati riconosciuti.

1.2. Motivi d'esclusione

Valgono i motivi generali di esclusione di cui all'articolo 64 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2).

I motivi di esclusione di cui l'UFM viene a conoscenza soltanto dopo l'iscrizione al programma comportano l'immediata esclusione del partecipante. Analogamente, sono escluse dal programma le persone che vengono meno ai loro doveri (ad es. mancata collaborazione nell'ottenimento dei documenti di viaggio richiesti, mancata partenza alla data stabilita per il volo senza validi motivi, mancata partenza entro tre mesi dalla conferma del programma senza validi motivi).

1.3. Modalità d'iscrizione e decisione

I moduli d'iscrizione (cfr. allegato) compilati e firmati vanno inviati per posta all'UFM, Divisione Procedura alla centrale e ritorno, Sezione Regione Africa occidentale, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern. L'autorità cantonale di polizia degli stranieri deve essere informata mediante una copia del modulo d'iscrizione. L'UFM decide in merito alla partecipazione al programma e ne informa il servizio cantonale competente.

Come novità, in occasione dell'iscrizione al programma, i richiedenti dovrebbero presentare un *business plan* provvisorio / una bozza di progetto. La richiesta definitiva di finanziamento per un progetto di reinserimento viene di principio presentata all'UFM tramite l'OIM locale, corredata di *business plan* o bozza di progetto. Tale progetto deve essere presentato all'OIM locale al più tardi entro tre mesi dopo il rientro.

In occasione dell'iscrizione al programma, i richiedenti possono fornire indicazioni relative all'idea alla base del progetto per le verifiche preliminari da parte dell'OIM. I consultori per il ritorno trasmettono la proposta di progetto all'UFM, Divisione Procedura alla centrale e ritorno, Sezione Regione Africa occidentale.

Una volta approvato il progetto, le due parti devono firmare una convenzione contenente le prestazioni che l'UFM deve fornire e gli obblighi dei partecipanti al programma.

2. Organizzazione del viaggio di ritorno

2.1. Rilascio dei documenti di viaggio

In linea di principio, gli stranieri privi di un passaporto valido desiderosi di tornare volontariamente nel loro Paese partecipando al programma di aiuto al ritorno per la Nigeria contattano personalmente la sezione consolare dell'Ambasciata della Nigeria per ottenere conferma ("ETC ready") che potrà essere rilasciato loro un documento di viaggio sostitutivo del passaporto (lasciapassare).

Eventuali domande di assistenza per l'esecuzione dell'allontanamento in virtù dell'articolo 71 LStr da parte dei servizi cantonali di migrazione sono depositate mediante l'apposito modulo (cfr. allegato 1 all'istruzione III / 12.4). La dichiarazione di ritorno volontario OIM è allegata alla domanda.

Non appena nota la data del volo è possibile sollecitare il documento sostitutivo (lasciapassare) presso la divisione consolare dell'ambasciata nigeriana. Il documento è valido sette giorni.

2.2. Prenotazione del volo

Previa approvazione della partecipazione al programma e non appena l'Ambasciata della Nigeria dà il proprio accordo di principio al rilascio di un documento di viaggio, l'autorità cantonale competente prenota il volo direttamente presso il servizio swissREPAT mediante l'apposito modulo swissREPAT e il modulo «Trasporto con l'OIM» (conformemente alla circolare del 12 settembre 2003 relativa alla Convenzione quadro tra l'UFM e l'OIM concernente la collaborazione in ambito operativo per il ritorno volontario e la migrazione ulteriore in Paesi terzi). Sul modulo «Trasporto con l'OIM» occorre indicare il luogo in cui il partecipante al programma vorrebbe tornare.

Per consentire l'espletamento dei lavori amministrativi legati al rilascio del lasciapassare, nel prenotare il volo occorre osservare imperativamente un termine di almeno 14 giorni civili.

3. Prestazioni previste nell'ambito del programma

3.1. Aiuto iniziale

Tutti i partecipanti al programma di aiuto al ritorno ricevono un aiuto finanziario iniziale pari a 1000 franchi per persona.

In linea di principio l'aiuto finanziario iniziale ai partecipanti al programma è versato dalla missione OIM locale.

3.2. Sostegno al reinserimento

In vista del reinserimento professionale e sociale nel loro Paese d'origine, i partecipanti al programma possono presentare un progetto e chiedere un sostegno materiale per la sua realizzazione.

- Progetto commerciale: sostegno all'avviamento di un'attività professionale che permetta il sostentamento, consulenza ed elaborazione di un *business plan*; contributo finanziario fino a un massimo di 6000 franchi per investimenti nel progetto. La registrazione del progetto nel registro di commercio nigeriano è obbligatoria (sicurezza e durevolezza del progetto).
- Progetto formativo: coinvolgimento di un ente di formazione oppure formazione o perfezionamento professionale scelto dal partecipante ritornato; contributo finanziario fino a un massimo di 6000 franchi.
- Progetto individuale: p. es. finanziamento di un'abitazione o aiuti specifici per persone vulnerabili fino a un massimo di 6000 franchi.

Per ogni persona singola, coppia o famiglia viene finanziato un progetto di reinserimento fino a un massimo di 6000 franchi.

L'OIM sostiene i partecipanti al programma nell'attuazione del loro progetto e ne segue l'andamento per circa dodici mesi dal loro ritorno.

I versamenti per il progetto sono effettuati dall'OIM in loco. Gli importi concessi per il progetto di reinserimento individuale si sommano agli importi previsti a titolo di aiuto finanziario iniziale (cfr. 3.1).

3.3. Aiuto al ritorno per motivi medici

L'importo e le modalità dell'aiuto al ritorno concesso per motivi medici sono fissati caso per caso dalla Sezione Regione Africa occidentale della Divisione Procedura alla centrale e ritorno dell'UFM, d'intesa con il competente consultorio per il ritorno.

3.4. Accoglienza all'aeroporto e proseguimento del viaggio

L'OIM accoglie all'aeroporto le persone che ritornano in patria e organizza il trasferimento a casa per chi resta a Lagos o Abuja come pure il biglietto per chi prosegue il viaggio in aereo. Se il proseguimento del viaggio non ha luogo il giorno dell'arrivo, OIM organizzato una alloggio per la notte.

4. Informazione

Per sostenerli nell'attività d'informazione, sono messi a disposizione dei competenti servizi cantonali un promemoria e liste nominative sulle quali figurano le persone che possono partecipare al programma, affinché i Cantoni possano informare tali persone in merito al programma e alle prestazioni disponibili.

I promemoria sono inoltre allegati alle decisioni dell'UFM all'attenzione dei cittadini della Nigeria.

5. Indirizzo

Ufficio federale della migrazione
Divisione Procedura alla centrale e ritorno
Sezione Regione Africa occidentale
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern

Fax: 031 325 74 80

Tel.: 031 325 11 11

Le iscrizioni e le domande relative alla partecipazione al programma vanno indirizzate a:


AG, SG, TI	Isabella Breitenmoser-Curioni	031 325 96 14
GE, JU, NE	Nathalie Herren	031 325 83 30
LU, FR	Daniela Hügi	031 325 94 01
AI, AR, GL, GR, NW		
OW, SZ, TG, UR, ZG	Erich Lagger	031 325 97 01
BL, BS, VS	Nicole Schlupp	031 325 85 25
SO, SH	Hugo Schwaller	031 325 98 54
ZH, VD	Roger Zurflüh	031 325 99 95
BE	Stephan Baschung	031 325 99 56

6. Applicabilità

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2012 per una durata indeterminata.
Può essere revocata con un preavviso di sei mesi.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Ufficio federale della migrazione UFM



Gottfried Zürcher

Vicedirettore

Allegati: - Modulo d'iscrizione con dichiarazione
- Promemoria Programma di aiuto al ritorno Nigeria